Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria
Sezione III – Concorsi interni, promozioni, avanzamenti e progressione in carriera

m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

e, per conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale e del coordinamento interistituzionale

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
per l'inoltro alle OO.SS rappresentative
del personale non dirigente di Polizia Penitenziaria

Oggetto: Provvedimento del Capo del Dipartimento 9 aprile 2026, relativo ai criteri per la progressione in carriera del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti e Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori.

Per opportuna conoscenza nonché per la massima diffusione, si trasmette il provvedimento del Capo del Dipartimento 9 aprile 2026, relativo a quanto in oggetto indicato.

Il Direttore Generale
Rita Russo

pag. 1 di 9
Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", con particolare riferimento all'art. 205 concernente "Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 recante "riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;*

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante "*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 14 comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e* s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il Decreto Ministeriale 9 febbraio 1993 concernente modalità di valutazione e compilazione del rapporto informativo rispettivamente per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e per quello appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),*

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 2 di 9

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante *"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

Sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria;

DECRETA

Art. 1
Oggetto del decreto

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2
Cause di esclusione dagli scrutini di promozione

1. Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Non è ammesso altresì a scrutinio di promozione il personale che nell'ultimo triennio abbia riportato un giudizio complessivo annuale inferiore a buono.
3. Qualora l'anzianità di servizio richiesta per l'avanzamento sia inferiore ai tre anni, sarà ritenuto idoneo all'ammissione agli scrutini di promozione il personale che abbia riportato un giudizio non inferiore a buono per ciascun anno di valutazione.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 3 di 9

4. Per l'ammissione agli scrutini di promozione si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3

Criteri negli scrutini di promozione per merito assoluto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, per gli scrutini di promozione per merito assoluto si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Ai fini degli scrutini di promozione per merito assoluto riguardanti la promozione alle qualifiche di agente scelto, assistente, assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo, ispettore, ispettore capo e ispettore superiore sono valutate le capacità professionali, il rendimento e la condotta relativi agli anni di effettivo servizio indicati, rispettivamente, agli articoli 9,10,11,20,21,29,30, 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Art. 4

Criteri negli scrutini di promozione per merito comparativo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, sono ammessi a scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice sovrintendente, gli assistenti capo di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e per la promozione a sostituto commissario, gli ispettori superiori di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. Gli scrutini per merito comparativo di cui al comma 1 avvengono mediante valutazione dei seguenti precedenti di servizio e titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare:
   a) Rapporti informativi e giudizi complessivi
   b) Incarichi e servizi svolti. Qualità delle funzioni.
   c) Lavori originali elaborati per il servizio
   d) Pubblicazioni scientifiche
   e) Corsi professionali

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 4 di 9

f) Titoli di studio e di abilitazione professionale
g) Riconoscimenti
h) Coefficiente di anzianità.

3. Sono oggetto di valutazione i titoli indicati al precedente comma e specificati nei successivi articoli relativi al quinquennio anteriore all'anno di decorrenza delle promozioni.
4. Si prescinde da ogni limite di tempo per quanto riguarda i titoli di studio non obbligatori, di abilitazione professionale e corsi per il conseguimento di una specializzazione del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione a vice sovrintendente e a sostituto commissario è fissato a punti 50/100.

Art. 5

Rapporti informativi e giudizi complessivi

1. Sono oggetto di valutazione i rapporti informativi e i giudizi complessivi di fine anno, per un punteggio totale complessivo non superiore a punti 55,00.
2. Con riferimento alle modalità di valutazione di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 1993, viene attribuito al dipendente 1/3 del punteggio totale derivante dalla somma dei coefficienti ottenuti nei singoli elementi di giudizio valutabili numericamente.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 45 comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 0,50 per ogni punteggio superiore al 30, sino ad un massimo di punti 1,00 per ciascuna annualità.

Art. 6

Incarichi e servizi svolti. Qualità delle funzioni

1. Sono oggetto di valutazione gli incarichi ed i servizi svolti conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il dipendente presta servizio, acquisiti dall'Ufficio, che determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza tecnico-operativa o l'assunzione di particolari responsabilità.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 5 di 9

2. In particolare, sono riconosciuti i seguenti punteggi, valutati annualmente. Per periodi inferiori all'anno il punteggio è attribuito in proporzione alle frazioni di anno, purché non inferiori al mese, intendendosi per mese periodi non inferiori a 16 giorni.

- Coordinatore di unità operativa detentiva o comunque di servizio operante con turni h/24	5,00
- Preposto di unità operativa detentiva o comunque di servizio operante con turni h/24	4,00
- Coordinatore di unità operativa non detentiva o comunque di un servizio non operante con turni h/24	3,50
- Preposto di unità operativa non detentiva o comunque di un servizio non operante con turni h/24	2,50
- Addetto vigilanza sezione o comunque ad un posto di servizio con turno h/24	3,50
- Addetto ad unità operativa non detentiva o comunque ad un posto di servizio non operante con turni h/24	2,00
- Ogni altro incarico o servizio	0,50

3. Gli incarichi di cui sopra devono risultare da ordine o disposizione di servizio a firma del Dirigente responsabile.
4. È altresì oggetto di valutazione la qualità delle funzioni con particolare riferimento alla rilevanza della sede di servizio come individuata dal d.m. 22 settembre 2016 per gli istituti penitenziari e dal d.m. 15 febbraio 2019 per gli istituti penali per minorenni, e alla disagiatezza della sede come individuata ai dell'A.N.Q. vigente.
5. Il totale del punto 2 non può essere superiore a punti 25,00; il totale del punto 4 non può essere superiore a punti 3,00. Pertanto, il punteggio complessivo dell'intera categoria "Incarichi e servizi svolti. Qualità delle funzioni" non può essere superiore a punti 28,00.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 6 di 9

Art. 7

Corsi professionali

1. Sono valutati i corsi conclusi con esito positivo, attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale organizzati e/o riconosciuti:
   a) dall'Amministrazione penitenziaria o altra amministrazione pubblica;
   b) da enti di formazione accreditati;
   c) da istituti di elevata specializzazione.
   2. Sono attribuiti a seconda della durata del corso i seguenti punteggi:
   a) per la frequenza di corsi con durata non inferiore alle 36 ore, punti 1,00;
   b) per la frequenza di corsi con durata non inferiore alle 18 ore, punti 0,50;
   c) per la frequenza di corsi con durata inferiore alle 18 ore, punti 0,25.
3. I punteggi attinenti ai singoli corsi sono attribuiti sino ad un punteggio totale complessivo non superiore a punti 3,00.

Art. 8

Titoli di studio e di abilitazione professionale

1. Sono valutati i sottoindicati titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori, per ognuno dei quali verrà attribuito il punteggio che segue:
   a) laurea magistrale, o equipollente, punti 5,00;
   b) laurea triennale, punti 3,00;
   c) abilitazione alla professione *post lauream*, punti 1,00;
   d) laurea magistrale o specialistica ulteriore rispetto a quella indicata al punto a), punti 2,00;
   e) laurea triennale ulteriore rispetto a quella indicata al punto b) punti 1,00;
   f) diploma di scuola superiore di secondo grado, punti 0,50.
   2. Sono, altresì, valutati i seguenti titoli universitari o equiparati:
   a) diploma di specializzazione *post lauream*, punti 2,00;
   b) dottorato di ricerca, punti 2,00;
   c) master di II livello, punti 1,00;
   d) master di I livello, punti 0,50.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 7 di 9

3. Il titolo di studio più elevato assorbe quello di livello inferiore del medesimo percorso di studi.
4. I punteggi attinenti ai singoli titoli sono attribuiti sino ad un totale complessivo non superiore a punti 8,00.

Art. 9

Riconoscimenti

1. Sono valutati i sottoelencati riconoscimenti:
   a) Medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2,00;
   b) Medaglia d'argento al valor Militare o Civile, punti 1,00;
   c) Medaglia di bronzo al Valor Militare o Civile, punti 0,50;
   d) Medaglia d'oro al Merito Civile, punti 2,00;
   e) Medaglia d'argento al Merito Civile, punti 1,00;
   f) Medaglia di bronzo al Merito Civile, punti 0,50;
   g) Promozione per merito straordinario, punti 1,50;
   h) Encomio solenne, punti 1,00;
   i) Encomio, punti 0,50;
   j) Lode, punti 0,25;
   k) Premio in denaro, punti 0,15;
   l) Attestato di pubblica benemerenza, punti 0,10;
   m) Grande Ufficiale e gradi superiori, punti 1.50;
   n) Commendatore, punti 1.20;
   o) Ufficiale, punti 1.00;
   p) Cavaliere, punti 0,50.
2. I punteggi attinenti ai singoli riconoscimenti sono attribuiti sino ad un totale complessivo non superiore a punti 3,00.

Art. 10

Coefficiente di anzianità

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di sostituto commissario, e

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 8 di 9

per non più di tre anni, sono attribuiti punti 1,00, purché il dipendente abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Art. 11

Detrazioni di punteggio

1. Verranno valutate in detrazione, nella misura sottoindicata, le sanzioni disciplinari previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449:
   - pena pecuniaria, punti 0,30;
   - deplorazione, punti 0,50.

Roma, lì 9 aprile 2026

Stefano Carmine De Michele

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.10/04/2026.0168607.U pag. 9 di 9